

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	6
SEDE REFERENTE:	
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. C. 3558 Dambruoso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
Istituzione della « Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ». Testo base C. 3683, approvata dal Senato, C. 460 Speranza e C. 540 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni e C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017 (Doc. VII n. 767) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio – abbinamento della proposta di legge n. 4273</i>)	11
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	12
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	14
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Nuovo testo C. 3500 Bindi (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	16
INTERROGAZIONI:	
5-04544 Ribaudò: Sull'esecuzione della sentenza n. 10661/2013 del TAR del Lazio in materia di corresponsione dell'indennità di comando navale	13
5-07047 Di Benedetto: Sul ripristino della funzionalità del sistema di videosorveglianza della stazione ferroviaria di Palermo	13
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	17
5-08033 Valiante: Sull'attentato commesso ai danni di un consigliere comunale a Montecorvino Pugliano (SA)	13
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	19
5-10117 Cristian Iannuzzi: Sul reclutamento degli idonei al concorso pubblico per allievi agenti della Polizia di Stato svoltosi nel 2016	13

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 23 febbraio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.10

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 16.10.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

Testo unificato C. 1142 Mantero ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore* osserva che il testo unificato delle proposte di legge C. 1142 ed abbinato recante « Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari » è all'esame, in sede referente, dalla XII Commissione Affari sociali che ne ha concluso l'esame degli emendamenti nella seduta del 16 febbraio scorso. Il provvedimento affronta i temi del consenso informato, disciplinandone modalità di espressione e di revoca, legittimazione ad esprimerlo e a riceverlo, ambito e condizioni, e delle disposizioni anticipate di trattamento, con le quali il dichiarante enuncia, in linea di massima, i propri orientamenti sul « fine vita » nell'ipotesi in cui sopravvenga una perdita irreversibile della capacità di intendere e di volere. Il provvedimento si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 detta le linee generali di disciplina del consenso informato, prevedendo che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. Viene richiamato il rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e di cui agli articoli 1 (Dignità umana), 2 (Diritto alla vita) e 3 (Diritto all'integrità della persona) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Viene promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, che trova il suo presupposto e atto fondante nel consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico.

Nella relazione di cura vengono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari, o la parte dell'unione civile, o il convivente oppure una persona di sua fiducia. Viene poi disciplinato il diritto all'informazione, qualificato come il diritto di ogni persona di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile relativamente a: la diagnosi; la prognosi; i benefici ed i rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati e le possibili alternative; le conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Viene anche sancito il diritto della persona di rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni e quello di indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece. Sia il rifiuto che la rinuncia alle informazioni nonché l'eventuale indicazione di un incaricato vengono registrati nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico. Quanto alle modalità di espressione del consenso – che in qualsiasi forma sia espresso viene inserito nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico – viene stabilito che sia espresso in forma scritta ovvero, qualora le condizioni fisiche del paziente non consentano di rispettare

quest'ultima, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Spetta ad ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere il diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia – o singoli atti del trattamento stesso –, nonché quello di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, ivi comprese la nutrizione e l'idratazione artificiali. L'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Al paziente in ogni caso è sempre riconosciuta la possibilità di modificare la propria volontà. Con una norma di garanzia viene stabilito che il rifiuto o la rinuncia al trattamento sanitario non possono comportare l'abbandono terapeutico. Sono sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge n. 38 del 2010 « Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore ». Il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo ed in conseguenza di quest'obbligo è esente da ogni responsabilità civile o penale. In ogni caso il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico assistenziali. Viene poi stabilito che nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile rispettando, ove possibile, la volontà del paziente e che ogni azienda sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena attuazione dei principi della legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e la formazione necessaria del personale.

L'articolo 2 detta le regole per l'espressione del consenso da parte dei minori e degli incapaci. Per quanto attiene al minore il consenso informato al trattamento sanitario è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal

tutore, dopo averne ascoltato attentamente i desideri e avendo quale scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona. Per l'interdetto il consenso è espresso o rifiutato dal tutore anche in tal caso avendo di mira la tutela della salute psicofisica e della vita della persona. Infine il consenso informato dell'inabilitato è espresso dal medesimo e dal curatore. Solo nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina prevede l'assistenza o la rappresentanza in ambito sanitario il consenso informato è espresso anche dall'amministratore di sostegno o solo da quest'ultimo. Viene infine previsto che in assenza di disposizioni anticipate di trattamento, qualora il rappresentante legale del minore, dell'interdetto o dell'inabilitato oppure l'amministratore di sostegno rifiuti le cure proposte in contrasto con il parere del medico, che le ritenga appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

L'articolo 3 prevede e disciplina le disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Queste vengono definite come l'atto in cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Il dichiarante può anche indicare una persona di fiducia – fiduciario – che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere: la sua accettazione della nomina avviene con la sottoscrizione delle DAT oppure con atto successivo che viene allegato a queste ultime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto che viene comunicato al disponente; di converso il suo incarico può essere revocato

dal disponente in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione e con le stesse modalità previste per la nomina. Qualora manchi l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, le DAT conservano il proprio valore circa le convinzioni e le preferenze del disponente. In caso di necessità sarà il giudice tutelare a nominare un fiduciario o ad investire di tali compiti l'amministratore di sostegno ascoltando, nel relativo procedimento, il coniuge o la parte dell'unione civile, o, in mancanza, i figli, o, in mancanza, gli ascendenti. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT che possono essere disattese in tutto o in parte dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, solo quando sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. In caso di contrasto tra fiduciario e medico è previsto l'intervento del giudice tutelare. Viene poi fatto salvo il disposto del comma 7 dell'articolo 1, che, nel sancire l'obbligo del medico di rispettare la volontà espressa dal paziente e la conseguente esenzione da ogni eventuale responsabilità civile e penale, dispone anche che il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Circa la forma con cui vengono espresse le DAT viene stabilito che esse debbano essere redatte per atto pubblico, o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da un altro pubblico ufficiale, o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato con quest'ultimo. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 1 per l'espressione del consenso informato, è previsto anche che qualora le condizioni fisiche del paziente non consentano di utilizzare la forma scritta, le DAT possono essere espresse anche attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le stesse forme, in qualsiasi momento, può avvenire il rinnovo, la modifica o la revoca delle DAT. In presenza di situazioni di emergenza od ur-

genza la revoca può avvenire anche oralmente davanti a due testimoni. Viene infine stabilito che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministero della salute, le Regioni e le aziende sanitarie provvedono a dare le necessarie informazioni circa la possibilità di redigere le DAT.

L'articolo 4 prevede e disciplina la possibilità di definire, e di fissare in un documento, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica ed invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente ed il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. Il paziente e – con il suo consenso – i familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia, sono informati in modo esaustivo, ai sensi di quanto stabilito in tema di consenso informato in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, di quanto il paziente può attendersi realisticamente in termini di qualità della vita, delle possibilità cliniche di intervenire, delle cure palliative. Il paziente esprime il suo consenso rispetto a quanto proposto dal medico e i propri intendimenti per il futuro compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario. Viene poi stabilito che il documento di pianificazione delle cure, scritto o videoregistrato, e sempre modificabile dal paziente, è sottoscritto o validato da quest'ultimo e dal medico curante ed inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico e ne viene data copia al paziente. Vengono richiamate le norme di cui all'articolo 3, relative alle disposizioni anticipate di trattamento, per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo.

Infine l'articolo 5, detta disposizioni transitorie stabilendo, tra l'altro, l'efficacia retroattiva della stessa.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, secondo la giurisprudenza costituzionale il

consenso informato costituisce « un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale ». In tema di dichiarazioni anticipate di trattamento è intervenuta la recente sentenza n. 262 del 2016, secondo la quale « l'attribuzione di un rilievo pubblico a tali manifestazioni di volontà, espressive della libertà di cura (*ex multis*, le sentenze n. 438 del 2008, n. 282 del 2002, n. 185 del 1998, n. 307 del 1990), implica la necessità di una articolata regolamentazione [...] e interferisce nella materia dell'«ordinamento civile», attribuita in maniera esclusiva alla competenza legislativa dello Stato dall'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione ». « D'altra parte, » – prosegue la Corte – « data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita – al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti – necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile», disposta dalla Costituzione ». La sentenza ricorda inoltre che il legislatore nazionale è già intervenuto a disciplinare la donazione di tessuti e organi, con legge 1° aprile 1999, n. 91, mentre, in relazione alle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, richiama i dibattiti parlamentari in corso; la mancanza di una specifica legislazione nazionale sul punto « però, non vale a giustificare in alcun modo l'interferenza della legislazione regionale in una materia affidata in via esclusiva alla competenza dello Stato. ».

Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, l'articolo 32 della Costituzione prevede, al primo comma, la tutela della salute « come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività » e dispone, al secondo comma, che « nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti

imposti dal rispetto della persona umana. ». Quanto al consenso informato, la sentenza della Corte costituzionale n. 438 del 2008 ha sancito che lo stesso « inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'articolo 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli articoli 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che « la libertà personale è inviolabile », e che « nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge ».

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ricorda che, insieme al collega Menorello, ha richiesto la remissione dell'esame del provvedimento alla Commissione plenaria, proprio in virtù della sua complessità e della delicatezza della materia. Per questi medesimi motivi ritiene necessario un rinvio dell'espressione del parere alla prossima settimana, per permettere un approfondimento e lo svolgimento di un esame compiuto da parte della Commissione. Non reputa infatti possibile esprimere il parere nella seduta odierna.

Domenico MENORELLO (CI) si associa alla richiesta del collega Sisto. Invita poi il relatore a tenere presente, nel redigere il suo parere, l'osservazione posta dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Anticipa che invierà informalmente al relatore un documento scritto di osservazioni al provvedimento in esame.

Federica DIENI (M5S) esprime perplessità sull'articolo 1, comma 7, del nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione di merito, laddove si prevede che il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. In proposito esprime dubbi sull'opportunità di equiparare la deontologia professionale al livello delle norme di legge.

Matteo MANTERO (M5S), associandosi alle considerazioni svolte dalla deputata Dieni, ritiene sia fuori luogo equiparare la deontologia professionale, richiamata peraltro nel testo in modo generico, al rango di legge. Intervenedo poi sulle modalità di prosecuzione dell'*iter*, fa presente che il suo gruppo si dichiara contrario alla richiesta di rinvio del termine per l'espressione del parere e auspica che la I Commissione esprima il parere di competenza nell'odierna seduta, tenuto conto che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo lunedì.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avvisa, per completezza d'informazione, che la II Commissione, competente anche essa in sede consultiva sul provvedimento in esame, ha già convenuto di chiedere alla XII Commissione di poter disporre di maggior tempo per l'espressione del proprio parere.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore* ritiene necessario avere maggior tempo per poter approfondire le questioni e le osservazioni poste dai colleghi, anche se non sembrano evidenziarsi criticità del provvedimento sul piano della legittimità costituzionale.

Emanuele FIANO (PD) nel concordare con il relatore, ritiene utile un approfondimento e un dibattito ampio. A suo avviso è quindi ragionevole la richiesta di rinvio, anche alla luce della decisione già assunta dalla II Commissione.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL) dichiara la contrarietà del suo gruppo a un rinvio dell'espressione del parere, rinvio che non permetterà l'avvio dell'esame del provvedimento per lunedì prossimo.

Giuseppe LAURICELLA (PD) ritiene opportuno che i gruppi svolgano i necessari approfondimenti su un provvedimento così importante e delicato, sul quale, peraltro, è stato richiesto che si esprimesse la Commissione in sede plenaria.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che, in considerazione dell'orientamento maggioritario emerso in relazione alla richiesta formulata dal deputato Sisto, scriverà al Presidente della XII Commissione affinché sia consentito alla I Commissione di poter disporre del tempo necessario per svolgere gli opportuni approfondimenti. Ritiene che il prossimo mercoledì 1° marzo possa essere indicato come un termine utile per l'espressione del parere di competenza.

Federica DIENI (M5S) chiede se sia possibile anticipare a martedì l'espressione del parere.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ritiene che, considerata la complessità del provvedimento e la necessità di consentire un adeguato dibattito, sia opportuno prevedere l'espressione del parere il prossimo mercoledì 1° marzo, ferma restando la possibilità di prevedere una seduta dedicata alla discussione anche martedì 28 febbraio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 16.30.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.

C. 3558 Dambruoso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 febbraio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è fissato per lunedì prossimo, 27 febbraio 2017. Fa presente a tal proposito che nell'odierna riunione dell'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è concordato di sottoporre alla Presidente della Camera e alla Conferenza dei Presidenti di gruppo l'esigenza di rinviare al 15 marzo prossimo l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea, al fine di disporre di maggior tempo per concluderne l'esame in sede referente.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della « Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ».
Testo base C. 3683, approvata dal Senato, C. 460 Speranza e C. 540 Verini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli della II e della VII Commissione. Comunica altresì che la V Commissione non ha espresso il proprio parere.

Ricorda che l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea è previsto a partire da lunedì 27 febbraio 2017 con la formula « ove concluso dalla Commissione » e che, quindi, in assenza del parere della V Commissione, non è possibile conferire il mandato al relatore a riferire in Assemblea.

La Commissione prende atto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge elettorale.

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Piscichio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni e C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017.

(Doc. VII n. 767).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio – abbinamento della proposta di legge n. 4273).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di legge e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 febbraio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, avverte che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge C.4273 Invernizzi ed altri, recante « Abrogazione delle leggi 21 dicembre 2005, n. 270, e 6 maggio 2015, n. 52, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e dei commi secondo e terzo dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, concernente la sospensione dello svolgimento dei referendum in caso di anticipato scioglimento delle Camere ». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Osserva che la proposta di legge C. 4273 Invernizzi prevede il ritorno al sistema elettorale in vigore dal 1993 al 2005, la cosiddetta legge Mattarella attraverso l'abrogazione della legge n. 270 del 2005, la cosiddetta legge Calderoli, e della legge n. 52 del 2015, il cosiddetto *Italicum*, nonché degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 75 del 2006, che hanno apportato modifiche della composizione grafica delle schede e delle modalità di espressione del

voto per l'elezione dei componenti della Camera e del Senato. La proposta dispone contestualmente l'abrogazione delle previsioni recate dalla legge sui referendum, la legge n. 352 del 1970, ai commi secondo e terzo dell'articolo 34, che prevedono che lo svolgimento del referendum abrogativo sia sospeso in caso di anticipato scioglimento delle Camere. Rimane invece in vigore l'articolo 31 della medesima legge n. 352 del 1970 che prevede che « non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime ».

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) annuncia che in data odierna è stata presentata una proposta di legge del suo gruppo, della quale anticipa sinteticamente i contenuti. La proposta di legge è basta su un sistema proporzionale con la previsione di un premio alla coalizione; sono previsti inoltre capilista bloccati in piccoli collegi, al fine di favorire il rapporto di conoscenza tra elettori e candidati.

Domenico MENORELLO (CI) anticipa che nei prossimi giorni sarà depositata una proposta di legge del proprio gruppo.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL) anticipa che nei prossimi giorni sarà depositata una proposta di legge del proprio gruppo a sua prima firma.

Dore MISURACA (AP-NCD-CpE) anticipa che nei prossimi giorni sarà depositata una proposta di legge del proprio gruppo a prima firma Lupi.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 23 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 16.40.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.

COM(2016)710 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.

(Doc. LXXXVII-bis, n. 5).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2017.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 23 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 16.45.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.

Nuovo testo C. 3500 Bindi.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2017.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) annuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore. Manifesta, infatti, le sue perplessità sul provvedimento in esame, che palesa alcune criticità in rapporto all'articolo 111 della Costituzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta comincia alle 16.55.

INTERROGAZIONI

Giovedì 23 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 17.

5-04544 Ribaudò: Sull'esecuzione della sentenza n. 10661/2013 del TAR del Lazio in materia di corresponsione dell'indennità di comando navale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che su richiesta del presentatore, e con l'accordo del Viceministro Bubbico, lo svolgimento dell'interrogazione è rinviato ad altra seduta.

5-07047 Di Benedetto: Sul ripristino della funzionalità del sistema di videosorveglianza della stazione ferroviaria di Palermo.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Chiara DI BENEDETTO, replicando, dichiara di non potersi ritenere soddisfatta. Fa notare che, nonostante vi sia stato un

innalzamento dello stato di allerta a seguito dei recenti attentati terroristici, il Paese non appare al sicuro, tenuto conto che alcuni fondamentali strumenti di sicurezza – come, nel caso della stazione di Palermo, i sistemi di videosorveglianza – non appaiono funzionanti, nonostante siano stati finanziati con risorse pubbliche. Giudica grave, in particolare, che le esigenze di sicurezza siano disattese in una città come Palermo, nella quale fa notare che prossimamente sono previsti eventi di grande importanza culturale, che richiameranno un grande afflusso di turisti.

5-08033 Valiante: Sull'attentato commesso ai danni di un consigliere comunale a Montecorvino Pugliano (SA).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che su richiesta del presentatore, e con l'accordo del Viceministro Bubbico, lo svolgimento dell'interrogazione è rinviato ad altra seduta.

5-10117 Cristian Iannuzzi: Sul reclutamento degli idonei al concorso pubblico per allievi agenti della Polizia di Stato svoltosi nel 2016.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Cristian IANNUZZI (Misto), replicando, prende atto del fatto che è stata comunicata a coloro che avevano fatto domanda la ripetizione del concorso annullato. Al momento della sua interrogazione, da informazioni da lui assunte, non risultava però che fossero state effettuate tali comunicazioni. Trova singolare che sia stato annullato un concorso della Polizia di Stato e si augura che vengano attivati meccanismi che evitino il ripetersi di quanto accaduto.

La seduta termina alle 17.15.

ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final).**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5).****PARERE APPROVATO**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminati, per gli aspetti di propria competenza, il Programma di lavoro della commissione europea per il 2017 (COM (2016)710) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE per il 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5);

considerato che:

l'esame congiunto dei documenti della Commissione europea e del Governo offre una preziosa occasione per approfondire organicamente le principali questioni che devono essere affrontate dagli Stati membri e dalle Istituzioni europee, nonché per esprimere una valutazione complessiva sugli obiettivi prioritari individuati e sulle strategie messe in campo a livello nazionale e di Unione europea;

tale approccio merita particolare apprezzamento anche in considerazione del fatto che negli ultimi anni sulle politiche ed iniziative europee in materia di Spazio di libertà, sicurezza e giustizia si è registrata un'intensificazione dell'attività e sono stati compiuti significativi progressi attraverso l'adozione di programmi complessivi ed organici volti ad affrontare temi di grande attualità e di primario interesse per i cittadini, come nel caso delle Agende europee sulla sicurezza e sulla migrazione che hanno definito le più recenti linee guida nelle rispettive materie;

tale metodo consente un'analisi consapevole delle priorità e delle strategie

dell'UE ed una valutazione appropriata delle eventuali criticità, inducendo gli Stati membri a fare uno sforzo al fine di ricondurre a coerenza le proprie politiche e di evitare la frammentazione degli interventi e il rischio di iniziative contraddittorie;

le priorità indicate dalla Commissione europea appaiono in larga parte condivisibili. Ciò vale anzitutto per i progressi che si intendono compiere per quanto riguarda la realizzazione dell'Unione della sicurezza, con particolare riferimento alle iniziative in materia di contrasto al terrorismo, sia sotto il profilo del blocco dei suoi finanziamenti, sia sotto il profilo della prevenzione e repressione del fenomeno dei combattenti stranieri, terreno sul quale si misurerà la capacità dell'Europa di rispondere efficacemente ad un fenomeno che ha recentemente assunto dimensioni tragiche;

appare altresì assai condivisibile il tentativo di realizzare concretamente sul piano delle politiche europee in materia migrazione e asilo i principi di solidarietà e corresponsabilizzazione degli Stati membri stabiliti nei Trattati, atteso che le attuali regole si sono rivelate negli anni della crisi dei migranti del tutto inadeguate alla gestione dei flussi crescenti, che gravano in massima parte sugli Stati membri posti sulla linea del confine esterno dell'UE;

è infine apprezzabile lo sforzo della Commissione europea volto a rafforzare il controllo delle frontiere esterne attraverso una pluralità di iniziative che hanno, tra

l'altro, l'obiettivo di contrastare efficacemente i fenomeni del traffico dei migranti e della tratta degli esseri umani, assicurando nel contempo la salvaguardia della dignità umana e dei diritti fondamentali delle persone coinvolte,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) gli obiettivi e gli indirizzi strategici indicati dalla Commissione europea debbono trovare concreta, puntuale e tempestiva attuazione in termini efficaci, in modo da potenziare le capacità di prevenzione e di contrasto delle autorità competenti in materia di terrorismo e criminalità organizzata transfrontaliera;

b) in questo quadro merita un rilievo a parte il potenziamento delle misure a livello europeo in materia di *cybersecurity* e più in generale di utilizzo della rete per fini illegali, considerato l'altissimo potenziale di tale infrastruttura per la propaganda e il reclutamento da parte delle organizzazioni terroristiche;

c) in tale ambito, dovrebbe considerarsi ugualmente prioritario il potenziamento degli strumenti a livello europeo diretti alla prevenzione e al contrasto dei processi di radicalizzazione;

d) dovrebbe altresì includersi tra le priorità fondamentali dell'UE il rafforzamento dello scambio di *intelligence* e di informazioni tra autorità di contrasto, anche tramite la rapida attuazione della recente riforma di Europol volta a potenziarne le funzioni;

e) ai fini del miglioramento del quadro giuridico europeo è assolutamente prioritaria la rapida approvazione delle proposte in materia di razionalizzazione della gestione delle frontiere (la realizzazione del Sistema EES – Entry-Exit System e del Sistema europeo di informazioni e autorizzazione di viaggio – ETIAS), nonché l'attuazione della revisione della disciplina europea per quanto riguarda il

reato di terrorismo e la detenzione di armi; è altresì opportuno che si proceda il più rapidamente possibile anche per quanto riguarda l'*iter* legislativo europeo del pacchetto normativo in materia di finanziamento del terrorismo presentato nel dicembre 2016;

f) è necessario imprimere un nuovo slancio all'*iter* legislativo concernente l'istituzione della Procura europea mantenendo il livello di ambizione che presentava la proposta originaria della Commissione europea, senza svilire le funzioni e i poteri di tale nuovo organismo;

g) occorre inserire tra le priorità della Commissione europea l'accelerazione dell'esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio nel 2015 in materia di ricollocazione, considerato che a quasi due anni di distanza dall'avvio del meccanismo gli Stati membri hanno accolto da Italia e Grecia soltanto poco più di un decimo del numero di richiedenti asilo per i quali avevano assunto impegni formali, anche mediante il ricorso a misure sanzionatorie nei confronti degli Stati membri più refrattari al rispetto dei propri obblighi;

h) è necessario rivedere alcune delle disposizioni proposte dalla Commissione europea in materia di riforma del Sistema comune europeo di asilo, con particolare riguardo alla revisione del regolamento Dublino, che, come indicato dallo stesso Governo nella Relazione, sebbene contempli un articolato meccanismo di assegnazione dei richiedenti protezione per gestire situazioni di eccessiva pressione sui sistemi nazionali di asilo, mantiene sostanzialmente intatto il principio in forza del quale la gestione dei richiedenti asilo è in carico al Paese di primo ingresso;

i) è infine essenziale dar seguito alle iniziative adottate a livello europeo, ivi compresa la risoluzione del Parlamento europeo dell'ottobre 2016 in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, al fine di potenziare gli strumenti di monitoraggio e controllo del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli Stati membri.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (Nuovo testo
C. 3500 Bindi).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3500 Bindi, recante « Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « sicurezza » e « giurisdizione e norme processuali » attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere *h*) ed *l*) della Costituzione;

sottolineato che la proposta di legge introduce nell'ordinamento una normativa

speciale integralmente dedicata ai testimoni di giustizia;

preso atto che il provvedimento fa proprie molte delle proposte che la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ha evidenziato nella Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia (Doc. XXIII, n. 4) approvata dalla stessa Commissione nella seduta del 21 ottobre 2014,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

5-07047 Di Benedetto: Sul ripristino della funzionalità del sistema di videosorveglianza della stazione ferroviaria di Palermo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, l'onorevole Di Benedetto, unitamente ad altri deputati, richiama l'attenzione del Ministero dell'interno sulla questione della sicurezza nella stazione ferroviaria di Palermo, chiedendo che venga ripristinata la funzionalità del sistema di videosorveglianza.

Effettivamente il sistema in questione è ad oggi inattivo e, in conseguenza della sua sopravvenuta obsolescenza e dei consistenti costi necessari al suo ripristino, le Ferrovie dello Stato, competenti a garantire il monitoraggio degli ambienti interni della stazione, hanno optato per l'installazione di un nuovo dispositivo di videosorveglianza. Secondo le notizie acquisite dal dirigente del Compartimento della Polizia ferroviaria per la Sicilia, i fondi sono stati già stanziati e, a breve, sarà indetta un'apposita gara per la realizzazione del progetto. I lavori, negli intendimenti di Ferrovie dello Stato, dovrebbero essere ultimati entro la fine dell'anno.

Nelle more dell'attivazione del nuovo impianto, il predetto Compartimento Polizia ha assicurato una significativa intensificazione dei servizi di controllo e prevenzione sia nell'ambito dell'area della stazione che a bordo dei treni. In particolare nel 2016, rispetto all'anno precedente, vi è stato un incremento di circa il 5 per cento delle pattuglie impiegate in stazione, del 50 per cento di quelle impiegate a bordo treno e del 64 per cento di quelle automontate lungo la linea ferroviaria. Inoltre sono aumentati

del 44 per cento il numero dei treni scortati e del 27 per cento i servizi antiborseggio. Per effetto di tali attività sono state identificate, nel 2016, 8.180 persone, con un incremento del 24 per cento rispetto al 2015, mentre, su un piano più generale, si è registrato una flessione del 7 per cento dei delitti denunciati.

In relazione ad alcuni recenti episodi di aggressione o violenza avvenuti all'interno della stazione, informo che i relativi autori sono stati identificati dal personale della Polizia ferroviaria e deferiti all'Autorità giudiziaria.

Voglio inoltre evidenziare che, nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria e in relazione alla minaccia terroristica evocata anche nell'interrogazione, continua ad essere espletato un servizio di vigilanza dinamica dedicata a cura dei militari dell'Esercito nell'ambito dell'Operazione Strade sicure. Tale servizio prevede frequenti passaggi e soste nell'area esterna alla stazione, nonché nei pressi delle biglietterie e nei luoghi di transito dei passeggeri.

Per completezza, informo che i temi della sicurezza urbana hanno formato oggetto, in questo periodo, di un approfondito esame al Tavolo della Prefettura di Palermo – con la partecipazione del sindaco del capoluogo – e in apposite riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

In detti incontri è stato convenuto di procedere all'elaborazione di un progetto per l'implementazione, l'ammodernamento

e l'interconnessione dei sistemi di videosorveglianza nella città, evidenziandosi la valenza strategica di tale iniziativa per la tutela della sicurezza pubblica.

Il progetto, elaborato nell'ambito di un Tavolo tecnico appositamente attivato presso la locale Questura, è stato quindi sottoposto all'esame del menzionato Comitato che lo ha approvato, valutandone la coerenza con gli obiettivi di supporto e

rafforzamento dell'attività di prevenzione e controllo delle Forze di polizia sul territorio.

Grazie alle linee di finanziamento già acquisite dal Comune di Palermo – nonché ad altre in via di reperimento – saranno realizzati ulteriori 7 sistemi di videosorveglianza in diverse zone della città, tra le quali rientra anche l'area esterna della stazione ferroviaria.

ALLEGATO 4

5-10117 Cristian Iannuzzi: Sul reclutamento degli idonei al concorso pubblico per allievi agenti della Polizia di Stato svoltosi nel 2016.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, l'onorevole Iannuzzi chiede di conoscere i motivi per i quali, dopo la prova scritta tenutasi nel maggio dello scorso anno, non sia stato dato ulteriore seguito al concorso pubblico per il reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato e se risponde al vero che l'Amministrazione dell'interno, pur in pendenza del predetto concorso, ne intenda indire un altro avente il medesimo oggetto.

In effetti dal 4 al 6 maggio 2016 si sono svolte le prove scritte a quiz del predetto concorso riservato esclusivamente ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate.

Le indagini svolte dall'Autorità giudiziaria sullo svolgimento delle prove hanno evidenziato la concreta possibilità che le stesse fossero state inficiate da irregolarità.

Il Capo della Polizia, quindi, al fine di salvaguardare l'imparzialità delle operazioni di selezione, ha disposto, in data 12 dicembre 2016, la revoca del decreto di nomina della Commissione esaminatrice del concorso e di tutti gli atti relativi alla prova scritta.

Di seguito sono state predisposte le attività occorrenti alla ripetizione della prova d'esame, che vedrà la partecipazione esclusivamente dei 13.857 candidati che hanno sostenuto quella precedente.

In particolare, nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale « Concorsi ed esami » del giorno 13 gennaio 2017, è stato dato avviso della predetta revoca e in quella del successivo 24 gennaio è stato pubblicato il diario della ripetizione della prova d'esame che si svolgerà dal 6 all'11 marzo

prossimo presso la Scuola per ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza di Coppito, in provincia di L'Aquila.

L'Amministrazione ha ravvisato, altresì, la necessità che del contenuto delle predette *Gazzette Ufficiali* fossero informati tutti i candidati che avevano sostenuto le prove concorsuali nei giorni dal 4 al 6 di maggio 2016 e non solo i 936 posizionatisi utilmente nella graduatoria relativa agli esiti delle prove scritte.

A tal fine, si è provveduto, da un lato, a pubblicare un avviso sul sito della Polizia di Stato, dall'altro, a portare tutti i potenziali interessati a conoscenza delle determinazioni assunte dall'Amministrazione, attraverso gli indirizzi di posta elettronica da loro indicati all'atto della presentazione *on-line* della domanda di partecipazione al concorso.

Faccio presente, infine, che, al di là della procedura concorsuale in questione, l'Amministrazione dell'interno ha programmato un altro concorso pubblico per la medesima qualifica.

Relativamente alla richiesta di reclutare anche gli idonei del concorso a 559 posti, faccio presente che la regola generale dello « scorrimento delle graduatorie » non è applicabile all'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato. Tale procedura contrasterebbe, infatti, con la disciplina speciale di cui all'articolo 2.199, comma 7-bis, del Codice dell'ordinamento militare, secondo la quale, dal 1° gennaio 2016, l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato avviene mediante concorso pubblico riservato in percentuale ai giovani provenienti dalla vita civile e ai volontari in ferma prefissata.